

# **REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA (Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2011)**

## **Art. 1**

Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti, aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici o fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) contributo annuo, per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta, dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), della Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU), del Canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico (TOSAP), dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e affissioni, dei Canoni idrici per un periodo di dieci anni, nonché di eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti dalla vittima e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente;

b) Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi.

## **Art. 2**

Le agevolazioni sono concesse a condizione che:

a) la vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.

b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n° 1423 e 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della citata legge n° 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

## **Art. 3**

La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.

La domanda redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le generalità, l'indirizzo, l'eventuale descrizione dell'attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all'anno di imposta precedente.

La Direzione Attività Produttive riceve la domanda e ne effettua l'istruttoria, il responsabile della Direzione Attività Produttive assume la responsabilità del procedimento.

In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi. Ove necessario l'ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.

Terminata l'istruttoria il Direttore della Direzione Attività Produttive provvede a formalizzare alla Giunta Municipale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione, e fino alla capienza dell'apposito capitolo di bilancio dell'Ente comunale.

In caso di diniego dei contributi questo deve essere comunicato con motivazione.

La Direzione Attività Produttive dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

Le agevolazioni previste non saranno riconosciute qualora identiche misure dovessero essere adottate da normativa statale, regionale o da provvedimento di qualsiasi altra autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

#### **Art. 4**

Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 1 che non abbia informato le Autorità Giudiziarie o che è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento, di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.

La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.

La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche non definitiva.